



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI e SOCIALI

Il Responsabile

REGOLAMENTO

Per l'assegnazione e il funzionamento degli ORTI SOCIALI Approvato con deliberazione n. 14 del 04/02/2010

ART. 1 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di carattere sociale a favore dei cittadini, in particolare anziani, ha individuato un appezzamento di terreno posto in località Rufina (Villa Poggio Reale) per essere destinato a ORTI SOCIALI da assegnare gratuitamente e su domanda a cittadini che intendono coltivare piccoli appezzamenti di terreno ad esclusivo uso familiare, secondo le norme indicate nel presente regolamento.

Analogamente il presente regolamento sarà applicato anche per altri eventuali appezzamenti di terreno che saranno successivamente destinati dall'Amministrazione Comunale al medesimo scopo.

ART. 2 – Requisiti per ottenere la concessione

I lotti di terreno destinati ad orti sociali sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in gestione ai cittadini residenti nel Comune di Rufina che ne facciano domanda al competente ufficio comunale e che siano pensionati o in età pensionabile o pensionati di invalidità che non svolgono attività lavorativa, che non siano già assegnatari di altro orto sociale o che, essendo conduttori di altri terreni, rinuncino a coltivarli.

Per l'assegnazione viene considerato eventuale titolo di precedenza la segnalazione di casi particolari fatta dai competenti servizi socio – assistenziali.

L'assegnazione degli orti viene effettuata con i seguenti criteri, posseduti alla data di pubblicazione del bando, secondo la precedenza sotto indicata:

- anziani ultrasessantenni pensionati;
- anziani ultrasessantenni non pensionati;
- pensionati;
- non pensionati;
- gruppi o associazioni;

ART. 3 – Modalità di conduzione dell'orto

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che potranno essere coadiuvati dai loro familiari.

All'assegnatario è fatto divieto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'orto assegnatoli.

E' vietata la costruzione di capanni o similari; è altresì vietato recingere con qualsiasi tipo di reticolato l'orto assegnato, di depositare rifiuti fuori dall'area all'uopo destinata, di creare allevamenti di qualsiasi specie animale.

L'assegnatario non può scaricare materiali inquinanti o nocivi, né usare presidi sanitari all'infuori di quelli ammessi dalle norme in materia, dando la preferenza a prodotti biologici.

E' fatto divieto di vendita dei prodotti derivanti dall'orto.

ART. 4 – Tipo di coltivazione

Il terreno assegnato non potrà essere adibito ad altro uso che quello della coltivazione di ortaggi e fiori.

**ART. 5 – Responsabile**

Gli assegnatari di orti siti nello stesso appezzamento di terreno potranno eleggere un responsabile con il compito di tenere il coordinamento degli orti stessi e di favorire l'impegno degli assegnatari a stabilire forme di collaborazione fra di loro. Potrà essere attivata la collaborazione in particolare con il sindacato pensionati e le associazioni che si occupano prevalentemente di anziani nel nostro territorio.

ART. 6 – Rinuncia o trasferimento assegnatario

In caso di rinuncia, o trasferimento in altro Comune degli assegnatari, il terreno rientra automaticamente nella piena disponibilità del Comune che lo riassegnerà con le modalità di cui al presente regolamento:

ART. 7 – Decesso assegnatario

In caso di decesso dell'assegnatario l'orto potrà essere assegnato al coniuge superstite dietro richiesta scritta di quest'ultimo.

ART. 8 – Criteri e modalità per l'assegnazione

Relativamente alla prima assegnazione sarà pubblicato apposito bando riportante le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande da parte degli interessati che serviranno per stilare, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, apposita graduatoria.

Per le successive assegnazioni si provvederà dando la precedenza alle eventuali richieste non soddisfatte seguendo l'ordine della graduatoria e, ad esaurimento di queste, si esaminano le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Fra il Comune e l'assegnatario sarà sottoscritto un apposito atto di assegnazione indicante il lotto concesso, le modalità di conduzione e la durata della concessione, che deve comunque intendersi provvisoria fino a eventuale rinuncia da parte dell'assegnatario o revoca motivata.

ART. 9 – Canone dell'assegnazione

Ogni assegnatario dovrà pagare al Comune un canone annuo stabilito inizialmente in 30,00 da versare nella cassa comunale al momento dell'assegnazione, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Tale canone potrà essere aggiornato annualmente con atto della Giunta Comunale. Per la manutenzione ordinaria le spese sono a carico dell'assegnatario.

ART. 10 – Vigilanza e controllo

Il Comune provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli orti gestiti dagli assegnatari, a mezzo di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Ogni assegnatario ha diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive, ma anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione; i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati e tolti arbitrariamente, i confini devono essere curati e rispettati.

L'assegnatario inoltre dovrà tenere pulite ed in buono stato di conservazione le parti comuni (viottoli, piazzole, ecc.).

ART. 12

Chiunque venga colto ad usare impropriamente l'assegnazione (prelevare prodotti in altri orti, utilizzare impropriamente acqua, etc.) sarà privato immediatamente della concessione dell'orto assegnatogli.

ART. 13

Nel caso venga accertato il mancato rispetto di uno qualsiasi dei presenti articoli, l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso del lotto assegnato all'inadempiente.